



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 22 DEL 18.05.2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Richiamata la deliberazione del Consiglio n° 23 in data 20/12/2018 19/05/2017 n.22 con cui è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa.

Rammentato che:

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile /2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
- l'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a). (...);
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) (.....)
- lo Statuto della Unione Montana Valle Susa prevede la possibilità di conferire funzioni e gestire servizi in forma associata, con la partecipazione anche soltanto di alcuni dei Comuni membri;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valle Susa n° 1 in data 30/03/2021 con cui sono state approvate le modifiche di alcuni contenuti della vigente convenzione per la gestione in forma associate della Centrale Unica di Committenza, resesi necessarie a seguito dell'evoluzione



normativa in materia di contratti pubblici, oltre ad alcuni interventi dettati dall'esperienza gestionale maturata nel corso degli anni.

Considerato che:

- la centrale unica di committenza per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture agisce in nome e per conto dell'Unione Montana Alta Valle Susa aderente, che ha approvato lo schema della presente convenzione;
- attraverso lo strumento della centrale unica di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, cercando di semplificare gli adempimenti e le procedure;
- tale modello di gestione consente un'ottimizzazione delle risorse, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

Esaminato lo schema della nuova "Convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa", composto da 11 articoli, trasmesso dall'Unione Montana Valle Susa per l'approvazione.

Rilevato che l'adesione alla convenzione comporta per l'Unione Montana Alta Valle Susa i seguenti oneri finanziari:

- art 7 – punto 7.10 In fase di prima attuazione, e fino a un obbligo normativo di adesione alla C.U.C. a diverse determinazioni del Consiglio dell'Unione, costi generali e i costi comuni sono sostenuti a forfait con un concorso a carico del Comune o dei Comuni che propongono la procedura di affidamento, in ragione delle percentuali, applicate sull'importo dei lavori, servizi e forniture diversificate per tipologia di procedure di affidamento e fasce di importo e attraverso il pagamento di una quota di adesione annuale calcolata in base alla dimensione dell'Ente aderente, entrambi annualmente deliberate dal Consiglio dell'UMVS. Le spese delle piattaforme telematiche utilizzate dalla C.U.C. e dagli Enti aderenti saranno liquidate annualmente dagli stessi Enti a favore della C.U.C.

Visto l'art. 42, comma 2 lettera c) T.U.E.L., il quale attribuisce al Consiglio competenza specifica in materia di approvazione di convenzioni fra comuni e per la costituzione di forma associative.

Considerato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, dal Responsabile del Servizio tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario.

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

presenti: n.

astenuti: n.

votanti: n.

voti favorevoli: n.



voti contrari: n.

DELIBERA

Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema della nuova "Convenzione per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa" composta da 11 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che l'adesione alla convenzione in oggetto comporta per l'Unione Montana Alta Valle Susa gli oneri finanziari citati nella premessa narrativa.

Di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2), con facoltà di apportarvi, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni tecniche eventualmente necessarie.

Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Unione Montana Valle Susa, congiuntamente alla convenzione firmata digitalmente.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti e quindi il tempestivo espletamento del servizio;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

presenti: n.

astenuti: n.

votanti: n.

voti favorevoli: n.

voti contrari: n.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire l'esecuzione degli atti e quindi il tempestivo espletamento del servizio.